



COMUNE DI BARENGO

C.A.P. 28015
PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE LOCALIZZAZIONI DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 25.03.2009

INDICE

CAPO I

OGGETTO, FINALITA' E CAMPI DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Oggetto

Art.2 - Finalità

Art.3 - Campo di applicazione

Art.4 - Dispositivi emittenti campi elettromagnetici a radio frequenza non soggetti ad obbligo di comunicazione o autorizzazione

CAPO II

DEFINIZIONI DI AREE E ZONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONI

Art. 5 - Impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni

CAPO III

DISCIPLINA PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 6 - Criteri per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni

Art. 7 - Presentazione dei programmi di sviluppo delle reti

Art. 8 - Istruttoria del Piano comunale di localizzazione degli impianti di telefonia cellulare

Art. 9 - Redazione definitiva del Piano

CAPO IV

CATASTO IMPIANTI E PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 10 Catasto degli impianti

Art. 11 - Prescrizioni di carattere generale

CAPO V

PROCEDURE PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE E ALLA MODIFICA DEGLI IMPIANTI

ART. 12 - Procedura per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni

ART. 13 - Procedure semplificate

CAPO VI

IMPIANTI MOBILI, SOTTOPOSTI A DIA O A PERMESSI DI COSTRUIRE

ART. 14 - Impianti mobili su carrato, impianti provvisori

ART. 15 - Impianti sottoposti a permesso di costruire

ART. 16 - Interventi sottoposti a denuncia di inizio attività

ART. 17 - Attestazione di conformità e comunicazione di entrata in esercizio

CAPO VII

OPERAZIONI DI CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE, MODIFICHE, CONTROLLI, MONITORIAGGIO E RISANAMENTI

ART. 18 - Conservazione e manutenzione

ART. 19 - Modifiche

ART. 20 - Controlli

ART. 21 – Monitoraggio

ART. 22 – Risanamenti

CAPO VIII

SPESE PER LE ATTIVITA' ISTRUTTORIE

ART. 23 - Determinazione delle spese

ART. 24 - Determinazione quota Provincia e ARPA

CAPO IX

SANZIONI E NORME FINALI

ART. 25 - Sanzioni amministrative

ART. 26 - Norme finali

ART. 27 - Entrata in vigore

CAPO I

OGGETTO, FINALITA' E CAMPI DI APPLICAZIONE

Art. 1 **(Oggetto)**

1. Le disposizioni del presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) disciplinano la localizzazione, l'installazione, la modifica ed il controllo degli impianti radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile, telecomunicazioni, i radar e gli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva in attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. 3 agosto 2004, n. 19 (nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e della D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16- 757.

L'attuazione del presente Regolamento avviene secondo le prescrizioni dettate qui di seguito, nell'osservanza delle leggi vigenti e degli altri regolamenti comunali.

Art.2 **(Finalità)**

1. Il presente regolamento persegue la finalità di assicurare la piena e puntuale applicazione delle norme e dei principi di cui alle normative in materia di regolamentazione dell'esposizione alle onde elettromagnetiche quali D.M. 381/98, legge quadro n.36 del 22.02.2001 e legge regionale n. 11/2001, attuativa del D.M. 381/98, attraverso il più razionale inserimento e risanamento degli impianti nel territorio per la tutela dell'ambiente, del paesaggio ed allo scopo di minimizzare le esposizioni della cittadinanza ai campi elettromagnetici, fermo restando la qualità del servizio di telefonia mobile derivante dagli obblighi di concessione o licenza. Nello specifico questo documento si prefigge di:
 - a. perseguire obiettivi di tutela della salute e di salvaguardia della popolazione esposta ad emissioni elettromagnetiche ;
 - b. assicurare l'ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti;
 - c. fissare i criteri per la localizzazione degli impianti attraverso l'individuazione delle aree sensibili, delle zone di vincolo, delle zone di installazione condizionata, delle zone di attrazione e di quelle neutre;
 - d. fissare le procedure semplificate e le condizioni agevolate per l'installazione

- degli impianti;
- e. determinare le spese per le attività istruttorie;
 - f. indicare i contenuti dei programmi localizzativi di ogni singolo gestore secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757.

Art.3 **(Campo di applicazione)**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli impianti radioelettrici (di seguito denominati impianti) compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione così come definiti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n°381 del 10 settembre 1998, dalla Legge 22 febbraio 2001 n° 36, dalla Legge Regionale n. 1 del 11.05 ed infine dall'art. 2 comma 1 della L.R. 3 agosto 2004, n. 19 (di seguito denominata legge).
2. Il presente Regolamento si applica, inoltre, a tutti gli impianti di cui sopra anche se realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia, se non sono dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.
3. Sono esclusi dalla localizzazione, così definita all'art.2 del presente Regolamento, gli impianti di cui all'art. 2 comma 3 lettera a) della legge (impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 Watt) salvo quanto previsto dal successivo articolo 14.
4. Per le altre tipologie di impianti oggetto di disciplina dell'art. 2 comma 3 della legge (apparati per radioamatori, impianti o apparecchiature con potenza non superiore a 20 Watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e protezione civile, per prove tecniche finalizzate alla sola verifica funzionale di nuovi apparati o nuove tecnologie di rete per esigenze di servizio non prevedibili, quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti) si applicano le disposizioni di cui all'allegato a) della D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802.

Art.4 **(Dispositivi emittenti campi elettromagnetici a radio frequenza non soggetti ad obbligo di comunicazione o autorizzazione)**

1. Non sono soggetti agli obblighi di comunicazione o di autorizzazione previsti dal presente Regolamento, e dalla vigente normativa in materia, i sotto elencati

dispositivi emittenti campi elettromagnetici a radiofrequenza impiegati in ambienti di lavoro per attività imprenditoriali ed in ambiente abitativo per uso domestico:

- a. telecomandi a distanza;
- b. controlli di processo;
- c. allarmi anti-intrusione, sia per la parte destinata al rilevamento che per la
- d. comunicazione;
- e. comandi di carrelli mobili automatici;
- f. cercapersone;
- g. rete di telefoni interni "cordless" (comunicazioni bidirezionali);
- h. dispositivi di comunicazione tra apparecchiature informatiche (interfaccia radio per computers e/o periferiche);
- i. ripetitori di segnali video per manifestazioni congressuali, sportive e similari;
- j. sistemi di comunicazione in cuffia per lavoratori o per traduzione simultanea.

CAPO II
DEFINIZIONI DI AREE E ZONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI
CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER
TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONI

Art. 5
(Impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni)

1. Ai fini dell'applicazione dei criteri per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni si definiscono:

a. aree sensibili: singoli edifici dedicati in tutto o in parte alla salute, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile, singoli edifici scolastici, residenze per anziani, le relative pertinenze per tutte le tipologie citate (ad esempio: terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi lastrici solari) nonché l'insieme delle parti del territorio comunale delimitate dal perimetro continuo delle aree edificate con continuità ed i lotti interclusi centro abitato individuati nella cartografia allegata al presente Regolamento. Ed ancora i centri storici come identificati dall'art. 24 p. 1 e 2 della L.R. 56/77 e definiti dall'art.32 delle norme tecniche del P.R.G. e opportunamente individuate nelle tavole del P.R.G.;

b. zone di installazione condizionata:

i. area compresa nel raggio di 100 m. dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili; sono da intendersi ricompresi nell'area tutti gli edifici ricadenti anche solo parzialmente all'interno dell' area stessa;

ii. beni culturali di cui all'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio);

iii. centri storici di cui all'art. 24 p. 1 e 2 della L.R. 56/77 e definiti dall'art.32 delle norme tecniche del P.R.G. e opportunamente individuate nel tavole del P.R.G. ;

iv. aree sottoposte a vincolo paesaggistico;

le zone di installazione condizionata sono individuate nella planimetria allegata;

c. zone di attrazione:

i. aree esclusivamente industriali;

ii. aree a bassa o nulla densità abitativa ricadenti all'esterno del perimetro appositamente individuato nell'allegata cartografia, derivante

dall'individuazione dei centri edificati di cui alla L.R. 56/77 e dei centri abitati di cui al D.Lgs 285/92;

iii. aree individuate dall'Amministrazione Comunale;

le zone di attrazione sono individuate nella planimetria allegata;

d. zone neutre:

i. aree del territorio comunale non comprese nelle zone o aree di cui ai precedenti punti a, b, c.

2. La classificazione di aree di confine comunale, come zone di attrazione, dovrà essere oggetto di concertazione fra i Comuni interessati.

3. E' consentita l'installazione di impianti preferibilmente su aree di proprietà pubblica o destinate ad uso pubblico.

4. Ai sensi dell'art. 3, lett. e) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., sono ricompresi tra gli "interventi di nuova costruzione", e come tali assoggettati a permesso di costruire ai sensi del successivo art. 10, "gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune, nonché "l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione". Inoltre, nel dare atto del carattere omnicomprensivo dell'autorizzazione prevista dal D.lgs. 259/2003, estesa a tutti i profili connessi alla realizzazione ed all'attivazione degli impianti di telefonia cellulare, inclusi quelli urbanistici ed edilizi, si precisa che nel caso in cui venga adottata tale procedura dovranno essere verificati dal richiedente sia agli aspetti impiantistici, che gli aspetti urbanistico edilizi come meglio precisati nel presente regolamento. L'art. 87 del D.lgs. 259/2003 non esclude che gli impianti in esso previsti debbano considerarsi "nuova costruzione" ai sensi dell'art. 3 del T.U. n. 380/2001 e s.m.i. e pone una deroga esclusivamente procedimentale alle generali previsioni dell'art. 10 dello stesso T.U., in quanto non mette in discussione la necessità di una valutazione dell'intervento alla stregua della vigente normativa urbanistico-edilizia e delle prescrizioni degli strumenti di pianificazione, quale il P.R.G.C. il presente regolamento e, qualora vi fossero, eventuali strumenti urbanistici sovraordinati.

Per quanto concerne il provvedimento autorizzatorio e la procedura di denuncia di inizio attività edilizia previsti dall'art. 87 del d.lgs. 259/2003, si precisa che gli stessi hanno come contesto imprescindibile anche la verifica della compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento (Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza n. 33735 del 16/06/2005) non essendo prevista la necessità di un distinto titolo abilitativo edilizi.

CAPO III

DISCIPLINA PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 6 **(Criteri per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni)**

1. In tutte le aree classificate sensibili è vietata l'installazione degli impianti di cui al presente articolo. I beni e le aree di cui all'art.4 comma 1 lettera b) del presente regolamento, nel caso in cui ricadano all'interno delle aree classificate sensibili, ricadono nel divieto di cui al presente comma.
2. Il divieto di cui al punto precedente può essere derogato per singoli beni qualora, per l'attività in essi svolta e previa richiesta del titolare dell'attività, si rende necessaria una copertura radioelettrica. La richiesta di deroga verrà esaminata dall'Amministrazione Comunale.
3. La realizzazione degli impianti nelle zone di installazione condizionata è ammessa nei casi in cui il gestore dimostri che la copertura radioelettrica del territorio non risulta realizzabile attraverso la realizzazione del singolo impianto in altra area.
4. La realizzazione degli impianti di cui al comma 3, è ammessa solo per quegli impianti la cui potenza e guadagno espresso in EIRP non superino il parametro a di 25 dBW.
5. In considerazione della natura e specificità delle aree individuate nelle zone di installazione condizionata, all'interno delle stesse è sempre vietata l'installazione di pali o tralicci di nuova realizzazione ad uso esclusivo dell'impianto, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 7.
6. Nelle zone di installazione condizionata i pali porta-antenna da realizzare al di sopra delle coperture degli edifici, per le ragioni di cui al comma precedente, non potranno avere altezza complessiva superiore a mt. 4 dal tetto e a mt. 3 dal locale tecnico dell'ascensore.
7. Nelle zone di attrazione l'installazione degli impianti è sempre ammessa e si applicano le procedure semplificate di cui al successivo articolo 13.
8. Nelle zone neutre l'installazione degli impianti è sempre ammessa e si applicano le procedure semplificate di cui al successivo articolo 13 nel caso in cui il richiedente propone la sostituzione di impianti preesistenti finalizzati alla riduzione dei livelli di esposizione della popolazione. Le proposte saranno verificate dall'A.R.P.A.

9. Alla realizzazione di impianti nelle zone di installazione condizionata, nelle zone neutre e nelle zone di attrazione per tutti gli impianti che presentano le caratteristiche di seguito riportate, si applicano le procedure semplificate di cui al successivo articolo 13:
- a. impianti che su proposta del Comune o autonomamente inseriti nei programmi localizzativi da parte dei gestori, sostituiscono impianti con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete sulla base di quanto indicato dal richiedente e avvallato dal parere preventivo formulato dall'A.R.P.A. Gli impianti proposti dal Comune non sono soggetti agli oneri di istruttoria;
 - b. impianti microcellulari intendendo per essi tutti gli impianti con potenza di apparato inferiore a 5 W, con dimensioni di antenna non superiori a m. 1,2 e EIRP inferiore a 20dBW .

Art. 7
(Presentazione dei programmi di sviluppo delle reti)

1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici nel territorio comunale, entro il 30 settembre di ogni anno, i gestori delle reti di telefonia mobile interessati presentano al Responsabile dell'Area Gestione del Territorio il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo.
2. Il programma di sviluppo della rete deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica, sia in formato cartaceo che informatico:
 - a. schede tecniche degli impianti esistenti con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e l'indicazione della relativa localizzazione;
 - b. cartografia in scala 1:10.000 con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;
 - c. cartografia in scala 1:10.000 con l'individuazione dei siti puntuali di localizzazione e delle aree di ricerca (non superiori ai 300.000 mq) per i nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nei successivi dodici mesi;
 - d. relazione tecnica che illustri sinteticamente i contenuti e gli obiettivi del programma di sviluppo della rete, nonché le ragioni delle scelte di nuove

localizzazioni previste, anche tenendo conto delle alternative individuate, in relazione all'esigenza di assicurare la copertura del servizio.

Art. 8
(Istruttoria del Piano comunale di localizzazione degli impianti di telefonia cellulare)

1. Entro trenta giorni dalla presentazione dei programmi di sviluppo delle reti, il Responsabile dell'Area Gestione del Territorio di concerto con i Responsabili dei Settori Urbanistica, Ambiente ed Ecologia e Sportelli dell'Edilizia e delle Imprese ed eventualmente avvalendosi di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, richiede ai gestori le eventuali necessarie integrazioni, valuta la compatibilità ambientale e urbanistica dei programmi di sviluppo delle reti e, anche alla luce di eventuali osservazioni presentate, formula alla Giunta comunale una proposta di Piano comunale di localizzazione degli impianti di telefonia mobile.
2. Per gli impianti posti a confine del territorio comunale dovrà essere acquisito un parere non vincolante da parte del comune contermino.
3. La proposta di Piano comunale di localizzazione degli impianti contiene l'individuazione degli impianti esistenti e dei siti ed aree di ricerca per i nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, contenuti nei programmi dei gestori, con le eventuali modifiche e integrazioni ritenute necessarie per assicurare la razionalizzazione e il coordinamento degli interventi, il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici, la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'art. 3, anche ipotizzando alternative localizzative o realizzative, all'uopo privilegiando le aree maggiormente idonee e laubicazione degli impianti, tenendo comunque conto delle esigenze di copertura del servizio a parità di condizioni tra i diversi gestori.
4. La proposta di Piano comunale di localizzazione degli impianti è comprensiva di un elaborato cartografico con l'indicazione delle installazioni esistenti e future e da un rapporto giustificativo delle scelte in relazione agli obiettivi perseguiti.

Art. 9
(Redazione definitiva del Piano)

1. Il Piano comunale di localizzazione degli impianti di telefonia mobile costituisce Piano attuativo delle opere di urbanizzazione.

CAPO IV CATASTO IMPIANTI E PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 10 (Catasto degli impianti)

1. L'Ufficio tecnico comunale cura il catasto degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni degli impianti presenti sul territorio comunale.
2. Ai fini della formazione del catasto comunale, i gestori degli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi sono tenuti a presentare al Comune, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita dichiarazione, contenente la/le scheda/e tecnica/che dell'impianto o degli impianti, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la localizzazione.
3. Per ogni impianto esistente viene elaborata una scheda che ne riporta la localizzazione cartografica e ne descrive le caratteristiche. Ad ogni scheda saranno allegati tutti i documenti relativi al rilascio della autorizzazione, compresi i pareri ARPA, ed i controlli effettuati.

Art. 11 (Prescrizioni di carattere generale)

1. Tutti gli impianti oggetto del presente regolamento, da realizzarsi o esistenti entro il territorio comunale, dovranno essere progettati o adeguati rispettando le seguenti prescrizioni, oltre a quelle dettate dalla normativa di settore.
2. Ai fini della protezione dell'ambiente e del decoro paesistico, che dovrà essere garantito anche attraverso la cura dell'aspetto estetiche degli impianti volto a ridurre l'impatto ambientale, la progettazione degli impianti deve rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a. la struttura di sostegno nonché tutti i manufatti complementari necessari e finalizzati al funzionamento dello stesso, devono di norma essere realizzati completamente interrati; potranno essere concesse eventuali deroghe solo in caso di motivate esigenze di carattere tecnologico;
 - b. l'area di pertinenza dell'impianto deve essere opportunamente delimitata al fine di interdire l'accesso a persone estranee
 - c. le strutture di impianto devono osservare una distanza minima pari a 5 m o

1/2 dell'altezza (se >10 m) dai confini di proprietà e una distanza minima pari all'altezza dei costruendi manufatti da ogni edificio circostante con destinazione residenziale;

- d. l'installazione degli impianti dovrà essere armonizzata con il contesto urbanistico, architettonico e paesaggistico ambientale, salvaguardando i caratteri storici, artistici, monumentali e naturalistici.
- e. le strutture dovranno essere realizzate con materiali e tecnologie di intervento tali da garantirne la sicurezza sotto l'aspetto statico ed esecutivo.

CAPO V
PROCEDURE PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE E ALLA MODIFICA DEGLI
IMPIANTI

ART. 12
(Procedura per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni)

1. Le persone fisiche titolari dell'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano al Comune e contestualmente all'A.R.P.A. domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto. Le istanze per l'installazione, la modifica, la riconfigurazione e l'adeguamento degli impianti radioelettrici, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione comunale, devono essere presentate all'Ufficio comunale preposto e dovranno essere corredate dai seguenti atti e documenti:
 - a. estremi della concessione rilasciata dal Ministero delle Telecomunicazioni;
 - b. dati anagrafici, codice fiscale del richiedente, dell'esercente (se diverso dal richiedente) e del progettista;
 - c. dati anagrafici del direttore dei lavori e nominativo della ditta esecutrice unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni presso INPS, INAIL, CASSA EDILE dell'impresa prima dell'inizio dei lavori;
 - d. estratto del P.R.G. vigente relativo all'area interessata;
 - e. estratto catastale dell'area circostante l'impianto;
 - f. una dichiarazione da parte del richiedente o del gestore, firmata ed autenticata ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si impegna a realizzare l'impianto in conformità del progetto presentato ed autorizzato e di mantenerlo in esercizio conformemente ai dati di progetto anche in riferimento alle caratteristiche di puntamento e di inclinazione (downtilt) elettrica e/o meccanica dei sistemi radianti;
 - g. una dichiarazione da parte del progettista, firmata ed autenticata ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si attesta che il progetto dell'impianto rispetta i criteri locativi e di minimizzazione dell'esposizione ai CEM previsti dalla legislazione vigente e dal presente Regolamento. Il progettista deve essere abilitato all'esercizio della professione nel campo oggetto della progettazione eseguita (il progetto firmato comprende le competenze nel settore edile, meccanica ed elettronica);

- h. progetto edilizio, da presentare redatto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e comprendente relazione esaustiva nei seguenti punti:
- i. indirizzo ed ubicazione dell'impianto;
 - ii. tipologia e modello dell'apparecchiatura da installare;
 - iii. tipologia di utilizzo dell'impianto;
 - iv. caratteristiche delle apparecchiature di produzione, modulazione, demodulazione, tipo e modello dell'antenna trasmittente;
 - v. costruttore, tipo e modello dell'antenna trasmittente;
 - vi. caratteristiche radioelettriche delle sorgenti, quali: diagrammi di irradiazione orizzontale e verticale, completi della scala, inclinazione sull'orizzonte dell'asse e di massima irradiazione (tilt elettrico e meccanico); direzione di questo asse con riferimento ai punti cardinali, diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante riportando per ogni grado l'attenuazione in db, altezze dell'asse di massima irradiazione dall'asse del traliccio o palo a cui è ancorata l'antenna;
 - vii. massima potenza ammessa in antenna;
 - viii. massima potenza irradiata;
 - ix. canali di trasmissione radiati, larghezza di banda, frequenza dell'onda irradiata, frequenza della modulazione in ampiezza;
 - x. precisazioni di quali e quanti altri impianti di emissione di segnali a radiofrequenza sono installati nella zona interessata, fino ad una distanza di 500 m dall'impianto oggetto della richiesta;
 - xi. misure preventive di fondo elettromagnetico in un raggio di 300 m dal punto di insediamento del nuovo impianto. Tali misure di fondo devono essere effettuate in tutti quei punti ritenuti significativi ai fini di una valutazione cautelativa dell'impatto elettromagnetico;
 - xii. valutazione teorica dei valori di campo elettromagnetico a seguito dell'attivazione dell'impianto, tenendo conto della massima potenza irradiabile. Il software impiegato, quale modello previsionale di esposizione, deve essere riconosciuto come scientificamente valido sulla base di una certificazione nazionale e/o internazionale o pubblicazioni scientifiche accreditate. Il modello su cui è basato il software deve essere idoneo ed appropriato ed il software stesso deve

essere garantito per il suo funzionamento come richiesto dalla norma CEI 211-10 e successive varianti e/o modifiche;

- i. documentazione fotografica completa dello stato dei luoghi (riferita all'area di intervento) ed elaborazione fotografica comprendente l'inserimento dell'impianto nuovo al fine di valutare l'impatto ambientale e paesaggistico;
 - j. elaborati grafici di rappresentazione del progetto, in opportuna scala di rappresentazione, in pianta ed in sezione, corredati da: carte topografiche in scala 1:2000 nelle quali sono evidenziate altitudine e coordinate geografiche del punto o zona di installazione, le caratteristiche altimetriche e le destinazioni d'uso (civile abitazione, uffici ecc.) di tutti gli edifici compresi nella zona circostante in un raggio massimo di 300 metri, cartografia del sito in scala;
 - k. 1:2000 e 1:5000 riportante l'ubicazione di altre sorgenti a radiofrequenza eventualmente presenti nel raggio di 500 metri dal punto di installazione dell'impianto in oggetto.
2. La domanda è formulata mediante istanza di autorizzazione per gli impianti con potenza in singola antenna maggior di 20 Watt o con dichiarazione di inizio di attività (D.I.A.) per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 Watt ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 259/2003 secondo le modalità della D.G.R. 14 giugno 2004 n. 15-12731 come modificata dalla D.G.R. 12 agosto 2004 n. 112 –13293 ad eccezione delle procedure semplificate di cui al successivo articolo 9).
 3. Alle domande dovrà essere allegata l'attestazione di avvenuto pagamento delle spese per l'attività istruttoria e, nel caso di impianti per radiodiffusione, gli estremi per la concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni .Alla domanda dovrà essere inoltre allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia contenuta nella stessa domanda.
 4. Al momento della presentazione della domanda l'ufficio comunale abilitato a riceverla comunica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e provvede a trasmettere all'A.R.P.A. tale indicazione.
 5. Il Comune pubblicizza l'istanza e l'esito dell'autorizzazione tramite l'albo pretorio nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale che tutela gli operatori del sistema.
 6. Sono escluse dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione e dal pagamento

delle relative spese per le attività istruttorie le modifiche degli impianti già provvisti di titolo autorizzativo aventi caratteristiche di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

7. Il Comune procede all'istruttoria della pratica secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 87 del D.Lgs. 259/2003.
8. L'A.R.P.A. esprime parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della L. 22 febbraio 2001, n. 36 e relativi provvedimenti di attuazione .previa verifica della correttezza, completezza e congruenza della documentazione prodotta. In caso di verifica con esito negativo l'ARPA chiede al responsabile del procedimento di formulare richiesta di integrazione della documentazione.
9. Il Comune rilascia l'autorizzazione con provvedimento unico; l'autorizzazione rappresenta condizione per l'esercizio delle relative attività, ferma restando la concessione ministeriale.
10. Il Comune può rilasciare l'autorizzazione per l'installazione degli impianti non inseriti nel programma localizzativi in caso di ragioni di indifferibilità e urgenza motivate dal gestore. Il Comune trasmette all'ARPA copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati o, in caso di silenzio-assenso la data di avvenuta formazione, o dei provvedimenti di diniego.
11. Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento espresso oppure dalla formazione del silenzio-assenso. Il gestore, sulla base delle disposizioni del vigente Regolamento Edilizio, ai fini della verifica delle opere, comunica al Comune la data di inizio e fine lavori.
12. In caso di realizzazione di opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico, come individuate dall'art. 88 del D.Lgs 259/2003, ai sensi dell'art. 61 del vigente Regolamento Edilizio, corre l'obbligo di esporre apposito cartello di cantiere.
13. Prima dell'attivazione degli impianti i gestori o i proprietari certificano al Comune la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico secondo le modalità e le procedure della D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802.

14. Il Comune provvede a trasmettere all'ARPA comunicazione degli estremi dell'avvenuta attivazione degli impianti.

ART. 13
(Procedure semplificate)

1. In tutti i casi in cui si fa riferimento alle procedure semplificate richiamate negli articoli precedenti si applicano le seguenti procedure:
 - a. nel caso di impianti punto – punto (ponti - radio) con potenza efficace in antenna inferiore o uguale a 2 Watt i gestori o i proprietari inviano al Comune e all'A.R.P.A. esclusivamente comunicazione della tipologia dell'impianto e delle caratteristiche tecniche e anagrafiche, allegando la scheda tecnica dell'impianto compilata uniformemente al modello del sub allegato I di cui alla D.G.R. 2 novembre 2004, N. 19 – 13802 e i diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante di cui al sub allegato II della richiamata deliberazione. La comunicazione costituisce titolo autorizzativo all'installazione dell'impianto e all'esercizio dell'attività;
 - b. per tutti gli impianti fissi con potenza di apparato inferiore o uguale a 5 Watt compresi nei programmi localizzativi presentati dai gestori, il silenzio assenso di cui all'art. 87, comma 9 del D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 si intende formato entro 45 gg. dalla presentazione della documentazione. Quest'ultima dovrà essere prodotta ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 259/2003 e secondo le modalità adottate con D.G.R. 14 giugno 2004 n. 15-12731 come modificate dalla D.G.R. 12 agosto 2004 n. 112 - 13293 o secondo diverse modalità che potrebbero essere oggetto di eventuali modifiche da parte della Regione;
 - c. per tutti gli impianti con potenza di apparato superiore a 5 Watt e fino a 20 Watt il silenzio assenso di cui all'art 87, comma 9, del D.Lgs. 259/2003 si intende formato entro 60 gg. dalla presentazione della D.I.A.;
 - d. per tutti gli impianti con potenza di apparato superiore a 20 Watt il silenzio assenso di cui all'art. 87, comma 9, del D.Lgs 259/2003 si intende formato entro 75 gg. dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione.

CAPO VI

IMPIANTI MOBILI, SOTTOPOSTI A DIA O A PERMESSI DI COSTRUIRE

ART. 14 **(Impianti mobili su carrato, impianti provvisori)**

1. I soggetti interessati all'installazione di impianti mobili su carrato e/o impianti provvisori devono darne comunicazione al Comune almeno 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, indicando:
 - a. l'ubicazione dell'impianto;
 - b. il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:
 - i. i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
 - ii. la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
 - iii. l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
 - iv. il guadagno dell'antenna;
 - v. l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
 - vi. la polarizzazione;
 - vii. la frequenza utilizzata;
 - viii. la potenza massima immessa in antenna.
2. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici.
3. L'installazione di impianti mobili su carrato e/o impianti provvisori necessita dei pareri ARPA. La durata massima di tali installazioni non può essere superiore a 3 (tre) mesi.

ART. 15 **(Impianti sottoposti a permesso di costruire)**

1. Il permesso di costruire è, ad ogni effetto, titolo imprescindibile per la realizzazione e l'utilizzo degli impianti di cui al comma 3 del presente articolo ed è assorbito all'interno del procedimento autorizzatorio ai sensi dell'art. 87 D.Lgs 259/2003.
2. Interventi soggetti a permesso di costruire:
 - a. nuovi impianti emittenti campi elettromagnetici, installati ai fini della trasmissione di segnale per telefonia cellulare (S.r.b.), ivi compresi gli impianti con livelli di emissione ridotta come microcelle, ponti radio e impianti assimilabili;

- b. nuovi impianti radiotelevisivi;
 - c. ogni modifica agli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi riguardante:
 - i. variazione di tipologia o modello o altro,
 - ii. riparazione conseguente a grave danneggiamento per cause naturali o dolose.
3. si richiamano inoltre le specifiche di cui all'art. 5 comma 4 del presente regolamento.

ART. 16
(Interventi sottoposti a denuncia di inizio attività)

1. Ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e sue successive modifiche e integrazioni sono sottoposti a semplice Denuncia di Inizio Attività (DIA):
- a. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportino alcun tipo di modifica;
 - b. gli interventi di sostituzione di parti delle strutture portanti (tralicci, pali, ecc.) e di componenti tecnologiche deteriorate degli impianti, purché eseguiti con elementi aventi le stesse caratteristiche e prestazioni;
 - c. gli interventi di soppressione e rimozione degli impianti e bonifica del sito.
2. Sono inoltre sottoposti a Denuncia di Inizio Attività gli impianti mobili su carrato e gli impianti provvisori.
3. si richiamano inoltre le specifiche di cui all'art. 5 comma 4 del presente regolamento.

ART. 17
(Attestazione di conformità e comunicazione di entrata in esercizio)

1. La messa in funzione degli impianti è subordinata alla presentazione all'Ufficio comunale competente da parte del direttore dei lavori di una dichiarazione di fine lavori firmata e autenticata ai sensi del DPR 445/2000, attestante la conformità e la corrispondenza dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.
2. In assenza dell'attestazione di conformità l'impianto non potrà essere attivato;
3. Entro 15 giorni dall'attivazione, il soggetto gestore dovrà dare apposita comunicazione di entrata in esercizio di ciascun impianto concesso sia all'Ufficio comunale competente che all'ARPAT per le verifiche di competenza.

CAPO VII
OPERAZIONI DI CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE, MODIFICHE,

CONTROLLI, MONITORIAGGIO E RISANAMENTI

ART. 18 (Conservazione e manutenzione)

1. Si fa esplicito obbligo di conservare e mantenere con cura gli impianti, sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni. La carenza e/o l'assenza d'interventi di manutenzione che pregiudichino la sicurezza dell'impianto rispetto all'incolumità delle persone ed alla salute pubblica comporteranno l'avvio delle procedure per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto stesso.

ART. 19 (Modifiche)

1. Ogni modifica agli impianti o apparati, sia per tipo, modello o altro, dovrà seguire le procedure previste dal presente regolamento.

ART. 20 (Controlli)

1. L'amministrazione esercita le funzioni di vigilanza sulle esposizioni e sullo stato dell'ambiente, avvalendosi del supporto della ARPA. Oltre ai controlli previsti dalla legge e posti in capo agli organi istituzionalmente preposti, l'Amministrazione Comunale si riserva di attuare forme di controllo integrative, avvalendosi anche di soggetti privati con capacità tecniche adeguate o d'organi pubblici non assegnati territorialmente ma competenti in materia. La relativa spesa è a carico dei concessionari degli impianti, limitatamente ad un controllo annuale, salvo che nel corso di successivi controlli non si verifichi il superamento dei limiti previsti dal D. L. 381/98.

ART. 21 (Monitoraggio)

1. Il Responsabile dell'Area Gestione del Territorio del Comune definisce annualmente un calendario di monitoraggio degli impianti per almeno il 30% del numero totale di impianti, ed almeno uno per gestore, presenti nel territorio comunale, tenendo conto del fondo elettromagnetico, delle potenze di emissione e della vicinanza ad aree sensibili e ad aree di attenzione degli impianti e dei programmi annuali di ARPA, nell'ambito della rete regionale di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici.

2. I monitoraggi saranno garantiti anche avvalendosi di consulenti esterni che operino secondo le metodologie previste dalla normativa vigente.

ART. 22
(Risanamenti)

1. Qualora l'ARPA o altri operatori istituzionali riscontrino il superamento dei limiti d'esposizione indicati dalla normativa vigente causato dalle emissioni di un impianto e/o il non rispetto delle condizioni previste dall'autorizzazione, il sindaco prescrive al titolare dell'impianto l'adozione di misure di risanamento entro tempi definiti in relazione alla situazione verificata. Qualora al superamento dei limiti concorrano più impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi, i provvedimenti di cui al primo comma riguardano i titolari di tutti gli impianti interessati.
2. In caso d'inerzia da parte del titolare dell'impianto, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività degli impianti o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio.

CAPO VIII
SPESE PER LE ATTIVITA' ISTRUTTORIE

ART. 23
(Determinazione delle spese)

1. L'installazione di impianti nelle zone di installazione condizionata, nelle zone neutre e nelle zone di attrazione per tutti gli impianti che presentano le caratteristiche di seguito riportate si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 13.

Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti, sono determinate come segue e sono dovute anche in caso diniego:

- a. per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 Watt inseriti nel contesto non edificato, così come individuato nella planimetria allegata, Euro 400,00; per quelli inseriti in contesto edificato, Euro 1.000,00;
- b. per gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 20 Watt inseriti nel contesto non edificato € 300,00; per quelli inseriti in contesto edificato, € 900,00;
- c. per gli impianti soggetti alle condizioni agevolate di cui all'art. 9 nonché per quelli
- d. oggetto dell'ultimo comma degli articoli 6 e 7 del presente Regolamento inseriti in contesto non edificato, € 200,00; per quelli inseriti in contesto edificato, € 500.
- e. Per la modifica di impianti già provvisti di titolo autorizzativo, le spese sono ridotte del 50 per cento.

2. Ai fini della presentazione dell'istanza di autorizzazione, della DIA e dei relativi pagamenti delle spese, non costituiscono modifica gli interventi sugli impianti, già provvisti di titoli autorizzativi, aventi caratteristiche di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti dell'impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli impianti stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

3. Il pagamento delle spese istruttorie deve essere effettuato al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione o della DIA.

ART. 24
(Determinazione quota Provincia e ARPA)

1. Le spese determinate nel precedente art. 23 dovranno essere versate al Comune e alla Provincia. nella misura rispettivamente dell'80% e del 20%, secondo le modalità stabilite dai rispettivi Enti.
2. il 40% delle spese introitate dal Comune verranno versate all'ARPA – Dipartimento Provinciale. con periodicità trimestrale.

CAPO IX SANZIONI E NORME FINALI

ART. 25 (Sanzioni amministrative)

1. Le sanzioni amministrative sono previste dal presente Regolamento comunale.
2. Chiunque installi, esercisca o modifichi un impianto in assenza dell'autorizzazione del presente Regolamento comunale è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di Euro 10.000,00 (diecimila). In tal caso l'Amministrazione comunale ordina la cessazione immediata dell'esercizio dell'impianto.
3. L'inosservanza delle prescrizioni autorizzative dettate dall'Amministrazione Comunale è soggetta alla sanzione amministrativa di Euro 10.000,00 (diecimila). In tal caso l'amministrazione comunale ordina la sospensione dell'autorizzazione per 2 (due) mesi.
4. La persistente e reiterata violazione delle prescrizioni autorizzative dettata dall'Amministrazione Comunale dà luogo alla revoca dell'autorizzazione rilasciata ed all'immediata cessazione dell'attività.
5. In caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dal D.M. 10 settembre 1998, n.381 viene applicata la sanzione amministrativa di Euro 20.000,00 (ventimila). L'amministrazione Comunale diffida il soggetto inadempiente all'immediata riconduzione entro i limiti normativamente fissati.
6. In caso di recidiva viene applicata una sanzione amministrativa di Euro 40.000,00. Viene inoltre ordinata la cessazione immediata dell'attività e viene revocata l'autorizzazione.
7. L'inadempimento entro i termini concordati degli obblighi di adeguamento degli impianti imposti da ordinanze comunali comporta l'applicazione di una sanzione pari ad Euro 10.000,00 (diecimila). In tal caso viene assegnato un nuovo termine, non superiore a 90 giorni, entro il quale l'obbligo previsto deve essere adempiuto.
8. In caso di inadempimento dopo tale ultimo termine, viene applicata la sanzione di Euro 20.000,00 (ventimila). Viene inoltre emanata ordinanza di cessazione immediata dell'attività, e viene revocata l'autorizzazione già rilasciata.
9. La mancata denuncia degli impianti esistenti operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 Khz e 300 Ghz di cui all'articolo 1 del presente Regolamento comporta l'applicazione di una sanzione pari ad Euro 10.000,00 (diecimila) per ogni impianto non denunciato, l'importo complessivo della sanzione, in caso di più

violazioni, non può superare Euro 100.000,00 (centomila). In caso di inadempimento entro il termine previsto dall'ordinanza comunale, l'Amministrazione Comunale ordina la cessazione dell'attività dell'impianto non denunciato.

ART. 26
(Norme finali)

1. Le modifiche e le integrazioni del Regolamento Impianti Radioelettrici dovranno essere approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale.

Le disposizioni del Regolamento Impianti Radioelettrici si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali o regionali. In questo caso, in attesa della formale modifica del Regolamento, si applicano le sopravvenute norme statali o regionali.

ART. 27
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore nei termini di esecutività della delibera di approvazione.